



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 524 del 11 SET. 2020

**Oggetto: Intervento BR058-BR059A/10 COMUNE DI FASANO (BR) “Intervento di regimentazione e protezione idraulica – interventi “Torre Canne” e “Pezze di Greco” – 2° e 3° lotto - Importo finanziamento € 10.480.000,00.
CUP: J56D10000180003 CIG: 5485773b14**

Approvazione del Progetto Esecutivo adeguato alle prescrizioni degli Enti – aggiornamento 2020 – Rimodulazione del Quadro Economico - Determina a contrarre - Proroga procedure di esproprio - Schema di contratto di appalto integrato.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195.2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 199 del 30.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice BR058A/10 "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" II lotto", per un importo di € 5.800.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 200 del 30.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice BR058A/10 "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" III lotto", per un importo di € 4.680.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 47 del 26.02.2013 con il quale si è provveduto alla nomina del geom. Leonardo Angelini del Comune di Fasano come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento BR058A/10 e riguardante l'esecuzione dell'intervento "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" II lotto", già nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 11.08.2011;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 46 del 26.02.2013 con il quale si è provveduto alla nomina del geom. Leonardo Angelini del Comune di Fasano come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento BR059A/10 e riguardante l'esecuzione dell'intervento "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" III lotto", già nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1530 del 11.08.2011;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 549 del 06.12.2013, con il quale si è proceduto all'approvazione del bando e del disciplinare di gara dell'Intervento BR058A/10 - BR059A/10 "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - II e III lotto" per un importo complessivo di finanziamento di € 10.480.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 315 del 18.06.2014, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori a favore della costituenda ATI Cons.Coop. Società Cooperativa - Consorzio fra Cooperative di Costruzione e Lavoro (Capogruppo), con M.P. Lavori s.r.l. (mandante), che ha affidato la progettazione esecutiva al RTP costituito dai professionisti Ing. Luigi Monterisi (Mandatario), Ing. Francesco Lacavalla (Mandante), Ing. Girolamo Mauro Gentile (Mandante) ed Ing. Silvia Toriello (Mandante e giovane professionista), con un ribasso percentuale applicato del 54,3268%, corrispondente ad un prezzo offerto di € 3.612.797,79, di cui € 3.511.492,63, per lavori veri e propri e progettazione esecutiva, ed € 101.305,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- VISTO** il contratto di appalto stipulato tra il Commissario Straordinario e la Cons.Coop. Società Cooperativa, in data 20.10.2014 e registrato all'Agenzia di Entrate di Roma - Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio n. 14387 - Serie 3 del 01.12.2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 739 del 16 dicembre 2014, con cui è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, alla Società MMI Modellistica e Monitoraggio Idrogeologico S.r.l., nella persona dell'Amministratore e Direttore tecnico, Dott. Ing. Stefania Meucci, per un importo complessivo di € 98.238,05, oltre oneri previdenziali ed IVA, mediante affidamento diretto al di sopra della soglia prevista dal Codice degli appalti, senza la necessaria indagine di mercato e confronto comparativo fra professionisti specializzati;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 156 del 30.08.2016 del Servizio VIA e VINCA – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Regione Puglia di parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che fossero ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati e in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2016, con obbligo per il proponente di conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nel procedimento autorizzativo;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 277 del 23/07/2018 con cui si è provveduto alla nomina dell'Ing. Valeria A. Intini quale Supporto al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione della Geol. Tiziana Caggiano;
- TENUTO CONTO** che fra i pareri resi in detta sede risulta agli atti l'ultimo parere dell'Autorità di Bacino della Puglia che, con propria nota prot. n. 16435 del 24.11.2015 sul progetto esecutivo, ha espresso parere di compatibilità al PAI con le prescrizioni che *“si dovrà provvedere al completamento dei tratti di canale compresi fra la SS379 e la foce non ancora interamente adeguati, incluso il tratto compreso tra la progressiva 2290,00 e 2686,57”* (ovvero il tratto riguardante la Masseria S. Domenico); e che *“[...] dovranno essere intraprese le attività necessarie per conseguire il completamento del sistema di laminazione, con la realizzazione della vasca di laminazione nella cava in località Colarusso[...].”*
- VISTO** il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della citata Determina Dirigenziale n. 156/2016 (aggiornamento maggio 2017) ma limitatamente ad alcune prescrizioni ambientali, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 25.09.2017 dalla Cons.Coop. s.c. ed acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3638 del 25.09.2017, da cui si evince un nuovo importo dei lavori lordo di € 9.163.209,74, pari ad € 4.185.131,11, al netto del ribasso d'asta del 54.3268% (corrispondente ad un maggiore importo netto di € 694.191,41 per lavori veri e propri), oltre ad € 121.189,75 per oneri necessari all'attuazione dei Piani di Sicurezza (con un maggiore importo di € 19.884,59), oltre € 23.262,94 per la progettazione esecutiva ed oltre IVA.
- VERIFICATO** che l'adeguamento non ha compreso la risoluzione delle criticità evidenziate dall'Autorità di Bacino fra le progressive 2290,00 e 2686,57 (ovvero il tratto riguardante la Masseria S. Domenico) e per il completamento del sistema di laminazione in corrispondenza della cava in località Colarusso;
- PRESO ATTO** che, a seguito dell'approvazione del progetto e l'avvio delle fasi espropriative, si è determinato un contenzioso a seguito di ricorso in via amministrativa promosso dai proprietari del complesso turistico Masseria san Domenico che ha evidenziato possibili danni e criticità determinate dal progetto così come proposto nelle zone interessate dal passaggio del canale deviatore;
- VISTO** il Verbale di verifica della ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni imposte nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA sul progetto definitivo, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.09.2017 (acquisito al protocollo della Struttura commissariale al n. 3855 del 28.09.2017) che non ha tenuto conto delle prescrizioni dell'AdB riferite all'incompleta progettazione del canale in quanto non aveva previsto una riduzione di portata attraverso la realizzazione di un adeguato sistema di laminazione in zona Colamussi; inoltre il progetto non prevedeva un tratto fondamentale di canalizzazione tra le progressive 2290,00 e 2686,57 determinando un alto rischio idraulico per le aree a valle; pertanto il progetto risultava non solo incompleto ma anche pericoloso in quanto la sua realizzazione avrebbe potuto convogliare notevoli portate idrauliche provocando situazioni di allagamento in corrispondenza dell'attraversamento della SS 16 e, più a valle, nell'area della masseria san Domenico determinando notevoli danni alle persone, alle infrastrutture o agli immobili esistenti aventi elevato pregio architettonico;
- TENUTO CONTO**, quindi, della necessità di aggiornare e completare il progetto definitivo iniziale in quanto presentava carenze progettuali evidenti, per effetto della mancanza di adeguamenti alle richieste dell'Autorità di Bacino specificatamente riferite all'esigenza di ridurre la portata in corrispondenza della località Colarusso mediante laminazione e completare il tratto di canale mancante fra le progressive 2290,00 e 2686,57 (ovvero il tratto che attraversa l'area di pertinenza della Masseria S. Domenico);



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- CONSIDERATO** che tali carenze iniziali si sono protratte anche nelle fasi successive all'appalto ovvero nella fase di progettazione esecutiva, a cura dell'RTI aggiudicatario, che ha avuto il compito di acquisire le ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie e nonostante che, tali pareri ed autorizzazioni, abbiano prescritto opere aggiuntive e modifiche progettuali con ulteriori oneri a carico dell'ente committente; infatti la conseguente revisione progettuale ha tenuto conto delle prescrizioni ambientali, che hanno determinato un relativo incremento di spesa, senza tuttavia affrontare il nodo centrale del completamento della progettazione del tratto intermedio di canale fra le progressive precedentemente citate. Quindi, nonostante la reiterata richiesta dell'AdB di completare la progettazione del canale nella parte mancante, ovvero fra le progressive 2290,00 e 2686,57 (ovvero il tratto riguardante la Masseria S. Domenico), e l'invito al RUP ed alla Direzione Lavori di integrare la progettazione già nella fase definitiva (come da Rapporto di verifica del 04.12.2013), non è stata svolta alcuna integrazione restando la carenza progettuale ed il conseguente gravame per l'esecuzione dei lavori;
- CONSIDERATO**, inoltre, che i lavori in oggetto non sono ancora iniziati, sia per le carenze progettuali appena citate, sia per effetto di ulteriori vicende legate alla Società cooperativa indicata in sede di gara per l'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio Cons.COOP srl, risultato aggiudicatario dell'appalto. Tale vicenda si è conclusa solo in data 12.10.2018 con la comunicazione, da parte del Consorzio Cons.COOP srl, della riassegnazione dei lavori alla consorziata l'Internazionale Soc. Coop, giusta nota prot. n. 2854 del 12.10.2018;
- DATO ATTO** che con Decreto Commissariale n. 24/2019 è stato disposto l'annullamento in autotutela del Decreto Commissariale n. 739/2014, di affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione alla Società MMI Srl di Milano, nella persona dell'Amministratore e Direttore Tecnico Ing. Stefania Meucci, per inosservanza della normativa in materia di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. - *Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro* e art. 91, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 163/2006);
- PRESO ATTO** del Decreto Commissariale n. 27 del 14/01/2020 con il quale a seguito di procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite l'"Elenco dei Professionisti" di cui al Decreto Commissariale n. 235 del 24.05.2016 (aggiornato con successivi Decreti Commissariali n. 54/2017, n. 255/2018 e n. 32/2019), è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità all'Ing. Luigi Milella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con numero di iscrizione 5739 e iscritto dell'albo dei professionisti di questa Struttura Commissariale, **con un ribasso offerto del 24.7387%** ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 5, dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e per un importo di € 52.700,21 (cinquantaduemilasettecento/21) onnicomprensiva delle spese e dei compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- PRESO ATTO** del Decreto Commissariale n. 211/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione all'Ing. Giuseppe Fracalvieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con numero di iscrizione 9702 e iscritto dell'albo dei professionisti di questa Struttura Commissariale;
- PRESO ATTO** del Decreto Commissariale n. 476/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico all'Ing. Giovanni Pulli, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 3037 e all'Albo dei Professionisti di questa Struttura Commissariale;
- PRESO ATTO** del decreto Commissariale n. 477/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo alla Dott.ssa Barbara Acreman, Dirigente della Divisione V del Ministero delle Infrastrutture;
- PRESO ATTO** del Decreto Commissariale n. 284/2019 con il quale è stato affidato l'incarico per la redazione di frazionamenti di immobili e aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 36, co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Ing. Pietro De Leonardis, con studio in Fasano (BR), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi;
- PRESO ATTO** del decreto Commissariale n. 380/2019 con il quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, co.8 del D.Lgs 50/2016, il Servizio di Direzione Operativa per espianto e spostamento ulivi di piccole



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

dimensioni nonché alcuni ulivi e carrubi monumentali al Dott. Agronomo Dario De Filippis, con studio in BITRITTO alla via Roma n.17, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di BARI;

TENUTO CONTO che a seguito di numerosi incontri, tenutisi presso la sede di questa Struttura Commissariale fra i tecnici dell'Ufficio del Commissario, i progettisti e l'Impresa aggiudicataria dei lavori, con nota prot. n. 114 del 07.02.2019 questa Struttura Commissariale ha rilevato che, nelle fasi successive dell'iter autorizzativo, il Progetto Esecutivo (versione 2017) - adeguato alle prescrizioni della citata Determina Dirigenziale n. 156/2016, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 25.09.2017 dalla Cons.Coop. s.c. ed acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3638 del 25.09.2017 - non ha compreso la risoluzione delle criticità evidenziate dall'Autorità di Bacino fra le progressive 2290,00 e 2686,57 (ovvero il tratto riguardante la Masseria S. Domenico) né un sistema di laminazione delle portate in località Colarusso, e pertanto il progetto non risulta completo e idoneo ad eliminare il rischio idraulico; pertanto la nota si conclude ritenendo **indispensabile procedere al completamento degli adeguamenti progettuali alle prescrizioni ed alle richieste dell'Autorità di bacino e degli altri enti coinvolti nelle procedure di autorizzazione ambientale e fino a quel momento rimasti disattesi;**

TENUTO CONTO, inoltre, che al fine di procedere ai necessari adeguamenti progettuali rispetto ai pareri espressi ed alle prescrizioni, è emersa la necessità di avviare complesse attività di concertazione con la proprietà dei terreni prossimi alla Masseria S. Domenico, che si è poi conclusa, dopo lungo e articolato iter, con Decreto Commissariale n. 105 del 12/02/2020 di presa d'atto del tracciato definitivo del canale deviatore, in corrispondenza dei terreni della Società Iniziative S. Domenico nonché dello schema d'atto di cessione volontaria dei medesimi terreni al comune di Fasano. La vicenda si è conclusa con un accordo bonario, siglato dalla Società Iniziative S. Domenico e dal Comune di Fasano in data 20/04/2020 rep. 4007 e registrato alla presenza del Segretario Comunale, Avv. Alfredo Mignozzi, a mezzo del quale il tracciato del canale di progetto è stato concordato, per tener conto sia delle esigenze di messa in sicurezza idrogeologica e idraulica dei luoghi sia delle esigenze operative della proprietà e del complesso turistico ricettivo di grande pregio, noto come Masseria S. Domenico. Di contro la proprietà ha ceduto gratuitamente i terreni attraversati dal canale in progetto al comune di Fasano;

VISTI gli elaborati scritto-grafici tecnici ed amministrativi del Progetto Esecutivo - *Completamento degli adeguamenti alle prescrizioni dettate dagli enti deputati alla tutela dei vincoli* - Revisione Giugno 2019, trasmesso dalla Società Cooperativa l'Internazionale, giusta nota acquisita al prot. n. 3360 del 17.07.2019, che ancora una volta è risultato carente di indispensabili elaborati esecutivi adeguati al livello progettuale nonché carente della indispensabile verifica idrologica e idraulica del progetto complessivo, che ricomprende soluzioni nuove e adeguate alle richieste degli Enti, e per la quale i progettisti hanno inteso confermare le indagini idrologico-idrauliche condotte nella fase progettuale precedente senza considerare le numerose variazioni apportate come, ad esempio, la previsione del canale deviatore in corrispondenza della Masseria S. Domenico;

CONSIDERATO che, benchè in fase di gara l'RTP di progettazione si era formalmente impegnata alla redazione dei necessari adeguamenti, anche in termini di verifiche idrologico-idrauliche con modelli bidimensionali, come emerge dalla "Relazione Tecnico Descrittiva - Programma di progettazione esecutiva" agli atti di gara, questa Struttura Commissariale, i documenti progettuali trasmessi non rispondevano alle esigenze più volte evidenziate dalla stazione appaltante in conseguenza dei pareri acquisiti ed in particolare dei pareri dell'AdB; quindi l'Ufficio del Commissario ha proceduto direttamente con i propri tecnici ad effettuare le verifiche idrologiche e idrauliche insieme ad un'attenta analisi del progetto rilevando varie carenze progettuali riportate in una relazione di accompagnamento con report tecnici, trasmessi dall'Ufficio del Commissario di Governo con nota prot. n. 651 del 01/06/2020, che indicano puntualmente ai progettisti tutti i necessari adeguamenti progettuali;

CONSIDERATO che per effetto della complessa vicenda sin qui riassunta, si è pervenuti alla trasmissione dell'ultima versione completa del Progetto Esecutivo 2020, acquisito al prot. n. 2662 del 31.07.2020;

TENUTO CONTO del report conclusivo della verifica progettuale, condotta dal settore CAB dell'Agenzia A.S.S.E.T. della Regione Puglia, acquisito al prot. n. 3110 del 10.09.2020;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*


- CONSIDERATO** che è necessario avviare con immediatezza gli ulteriori lavori emersi in fase di adeguamento del progetto esecutivo;
- CONSIDERATO** che il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della determina dirigenziale n. 156/2016 determina un nuovo importo contrattuale complessivo che supera il 50% dell'importo del contratto di appalto integrale iniziale e che pertanto sarebbe necessario individuare un operatore economico a cui affidare i nuovi lavori;
- RITENUTO** che l'art. 57 comma 2 lett. c) del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara "...quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara"
- RITENUTO**, altresì, che l'intervento in oggetto consiste nella mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio e alla tutela dell'ambiente, considerati interventi di "estrema urgenza" dall'art. 9 lettera b) e d) del D.L. 133/2014 convertito senza modifiche dalla legge 164/2014;
- RITENUTO** che alcune prescrizioni delle Autorità competenti, poste al progetto definitivo, non sono state recepite dal precedente Direttore dei Lavori (esterno alla Stazione Appaltante), determinando alcuni errori di adeguamento progettuale che oltre alla successiva revoca dall'incarico con D.C. 24/2019, hanno determinato la pubblicazione di un bando di gara incompleto;
- RITENUTO** che la conoscenza di non aver superato le prescrizioni richieste è avvenuta, da parte della Stazione Appaltante, successivamente all'espletamento della gara e che il necessario nuovo adeguamento progettuale può essere considerato "evento imprevedibile" la cui portata ed entità non erano sufficientemente noti precedentemente;
- RITENUTO** di non poter far ricorso ad alcuna nuova procedura pubblica di scelta del contraente, in applicazione del divieto contenuto nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 di bandire nuove gare per gli interventi previsti nell'Accordo di Programma 2010: "La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione...ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma".
- RITENUTO** che l'intervento in oggetto era inizialmente composto da due finanziamenti pubblici distinti:
BR058A/10 "Interventi di regimentazione e protezione idraulica – Torre Canne e Pezze di Greco – II lotto";
BR059A/10 "Interventi di regimentazione e protezione idraulica – Torre Canne e Pezze di Greco – III lotto";
- RITENUTO** opportuno unificare i 2 finanziamenti per l'esigenza di realizzare l'intero intervento in quanto tecnicamente o non funzionale ovvero pericoloso realizzarne soltanto un lotto;
- RITENUTO**, pertanto, anche individuabile la fattispecie prevista all'art. 57, lettera b) che prevede che per "ragioni di natura tecnica" il contratto –mediante procedura negoziata senza bando- possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato che non può che essere l'operatore economico individuato con la procedura aperta;
- CONSIDERATO** che per effetto degli adeguamenti progettuali contenuti nel Progetto Esecutivo 2020, si evince un nuovo importo dei lavori lordo di € 6.648.692,12 pari ad € 3.036.670,45 al netto del ribasso d'asta del 54.3268%, oltre ad € 98.586,45 per oneri necessari all'attuazione dei Piani di Sicurezza, oltre € 23.262,94 per la progettazione esecutiva ed oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 473 del 04.10.2016, emanato ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza delle aree oggetto di esproprio ed occupazione temporanea ricadenti nel Comune di Fasano nell'ambito dei lavori con Codice identificativo intervento BR058-59A/10;
- CONSIDERATO** che è stata data esecuzione al Decreto d'occupazione d'urgenza n. 473/2016, con la compilazione dei verbali di immissione nel possesso e di accertamento dello stato di consistenza dei luoghi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 458 del 03.12.2018 di proroga della dichiarazione di pubblica utilità di cui al Decreto Commissariale n. 540 del 05.12.2013;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- CONSIDERATO** che ad oggi le aree oggetto di esproprio non risultano completamente definite in virtù dell'adeguamento progettuale alle prescrizioni degli Enti competenti ad esprimere parere;
- CONSIDERATO** che l'aggravio procedimentale derivante dall'obbligo di avviare e completare le operazioni di frazionamento catastale delle aree oggetto di esproprio, quali adempimenti espropriativi indefettibili e propedeutici all'emanazione del decreto definitivo di espropriazione, costituisce un ulteriore ragionevole motivo di proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 13 del DPR n. 327/01;
- CONSIDERATO** che l'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/01, prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre la proroga dei termini espropriativi per giustificate ragioni, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine legalmente previsto per la conclusione del procedimento espropriativo e per un periodo di tempo non superiore ai due anni;
- CONSIDERATO** che alla data del presente Decreto non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, divenuta efficace con Decreto Commissariale n. 540 del 05.12.2013;
- RITENUTO** pertanto, necessario disporre la proroga d'ufficio dei termini per la conclusione del procedimento espropriativo;
- TENUTO CONTO** che per l'effetto di cui al precedente considerato, il Quadro Tecnico Economico dell'intervento deve essere rimodulato come segue determinando la necessità della sottoscrizione di un Nuovo Contratto di Appalto Integrato:



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

	BR058-59 FASANO	RIMODULAZIONE QE DC 352/2015	APPROV. PROG. ESEC DC 461/2017 (ATTO DI SOTTOMISSIONE)	PE 2020
	A) LAVORI A MISURA		9,168,209,74 €	15,611,901,86 €
	A.a	IMPORTI		
A.1	Lavori	3,498,442,63 €	4,185,131,11 €	7,221,801,36 €
A.2	Oneri per la sicurezza	101,305,16 €	121,189,75 €	219,776,20 €
A.3	Progettazione esecutiva	3,599,747,79 €	4,806,320,86 €	7,441,577,76 €
		13,050,00 €	23,262,94 €	23,262,94 €
	Totale lavori (A.1+A.2+A.3)	3,612,797,79 €	4,329,583,80 €	7,464,840,70 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori (22%)	791,944,51 €	947,390,59 €	
B.1.1	IVA sui lavori (10%)			744,157,78 €
B.2	IVA sulla progettazione	2,871,00 €	5,117,85 €	5,117,85 €
B.2.1	CASSA PROFESSIONALE			
B.3	Caratterizzazione terre ed indagini compresi oneri e IVA	21,124,35 €	21,124,35 €	21,124,35 €
B.4	Consulenze specialistiche progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	48,848,80 €	50,096,80 €	48,848,80 €
B.5	Rilievi topografici compresi oneri e IVA	18,813,08 €	18,813,08 €	18,813,08 €
B.6	Consulenza geologica compresi oneri e IVA	19,590,40 €	19,590,40 €	19,590,40 €
B.7	Installazione stazione di misura della portata ed agg. PP Civile	10,000,00 €	10,000,00 €	10,000,00 €
B.8	Collaudo tecnico amministrativo e statico compresi oneri ed IVA	35,419,80 €	40,186,07 €	38,594,70 €
B.9	Spese polizza assicurativa	6,223,11 €	6,223,11 €	6,223,11 €
B.10	Incentivo da D. lgs. 163/06 e Regolamento commissariale	91,727,56 €	112,375,81 €	94,262,47 €
B.11	Acquisizione aree ed immobili	582,000,00 €	582,000,00 €	582,000,00 €
B.12	Commissioni giudicatrici	10,452,39 €	10,452,39 €	10,452,39 €
B.13	Spese pubblicità, oneri istruttori ed AVCP	14,600,00 €	14,600,00 €	8,087,36 €
B.14	Imprevisti (5%)	387,230,26 €	428,643,68 €	372,078,89 €
B.15	Spostamento sottosevizi	10,000,00 €	50,000,00 €	70,000,00 €
B.16	DL misure e contabilità e CSE	124,644,44 €	145,199,97 €	111,400,48 €
B.17	Supporto tecnico amministrativo	19,500,00 €	19,500,00 €	19,032,00 €
B.18	Supporto giuridico amministrativo compresi oneri e IVA	12,688,00 €	12,688,00 €	25,455,18 €
B.19	Spese per funzionamento della struttura (1.5% del finanziamento)		157,200,00 €	157,200,00 €
B.20	sorveglianza archeologica			25,000,00 €
B.21	Verifica progettuale ASSET-CAB			19,849,50 €
	SOMMARIO IN TOTALE	2,208,677,70 €	2,651,142,05 €	2,407,288,48 €
	ECONOMIE	5,821,475,49 €	6,980,725,85 €	9,872,129,18 €
			3,499,274,15 €	607,870,87 €
		10,489,000,00 €	10,489,000,00 €	10,489,000,00 €



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto

Articolo 2

Si dispone, nell'ambito dell'Accordo di Programma finalizzato alla Programmazione e al Finanziamento degli Interventi Urgenti e Prioritari per la Mitigazione del Rischio idrogeologico, sottoscritto il 25.11.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Puglia, l'approvazione del Progetto Esecutivo nella sua revisione 2020, ovvero adeguato alle prescrizioni espresse dagli Enti Competenti

Articolo 3

Si dispone, per effetto dell'approvazione di cui al precedente articolo 2, la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento così come di seguito riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto

Articolo 4

Si dispone di affidare la progettazione esecutiva e i lavori, mediante procedura negoziata senza bando, all'operatore economico CONS.COOP - Società Cooperativa (nello specifico alla Consorzata L'Internazionale Soc. Coop), P.IVA 00596510727

Articolo 5

Si dispone di procedere alla stipula del contratto di appalto della progettazione e dei lavori con l'operatore economico di cui all'art. 4 e si approva lo Schema di Contratto di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto

Articolo 6

Si dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, la proroga d'Ufficio del termine entro il quale emanare il Decreto di espropriazione definitiva delle aree occupate, di ulteriori due anni ovverosia fino al 10.09.2022.

Articolo 7

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Articolo 8

Si riserva con successivo atto di valutare e, nel caso, ottemperare alle prescrizioni poste dal Gruppo di Verifica CAB – ASSET

Articolo 9

Di notificare il presente decreto al RUP dell'intervento in oggetto, all'operatore economico Cons. COOP – l'Internazionale Soc. COOP - per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)





COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex art. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

ALLEGATO A

	BR058-59 FASANO	RMODULAZIONE QE DC 352/2015	APPROV. PROG ESEC DC 461/2017 (ATTO DI SOTTOMISSIONE)	PE 2020
A.a	A) LAVORI A MISURA		9.163.209,74 €	15.811.901,86 €
A.1	IMPORTI			
A.1	Lavori	3.498.442,63 €	4.189.131,11 €	7.221.801,56 €
A.2	Oneri per la sicurezza	101.305,16 €	121.189,75 €	219.776,20 €
A.2		3.599.747,79 €	4.306.320,86 €	7.441.577,76 €
A.3	Progettazione esecutiva	13.050,00 €	23.262,94 €	23.262,94 €
A.3	Totale lavori (A.1+A.2+A.3)	3.612.797,79 €	4.329.583,80 €	7.464.840,70 €
B.1	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori (22%)	791.944,51 €	947.390,59 €	
B.1.1	IVA sui lavori (10%)			744.157,78 €
B.2	IVA sulla progettazione	2.871,00 €	5.117,85 €	5.117,85 €
B.2.1	CASSA PROFESSIONALE			
B.3	Caratterizzazione terre ed indagini compresi oneri e IVA	21.124,35 €	21.124,35 €	21.124,35 €
B.4	Consulenze specialistiche progettazione definitiva compresi oneri ed IVA	48.848,80 €	50.096,80 €	48.848,80 €
B.5	Rilievi topografici compresi oneri e IVA	18.813,08 €	18.813,08 €	18.813,08 €
B.6	Consulenza geologica compresi oneri e IVA	19.590,40 €	19.590,40 €	19.590,40 €
B.7	Installazione stazione di misura della portata ed agg. PP Civile	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B.8	Collaudo tecnico amministrativo e statico compresi oneri ed IVA	36.419,80 €	40.166,07 €	36.594,70 €
B.9	Spese polizza assicurativa	6.223,11 €	6.223,11 €	6.223,11 €
B.10	Incentivo da D. lgs. 163/06 e Regolamento commissariale	91.727,56 €	112.375,81 €	94.262,47 €
B.11	Acquisizione aree ed immobili	582.000,00 €	582.000,00 €	582.000,00 €
B.12	Commissioni giudicatrici	10.452,39 €	10.452,39 €	10.452,39 €
B.13	Spese pubblicità, oneri istruttori ed AVCP	14.600,00 €	14.600,00 €	8.087,36 €
B.14	Imprevisti (5%)	387.230,26 €	428.643,69 €	372.078,89 €
B.15	Spostamento sottoservizi	10.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €
B.16	DL. misure e contabilità e CSE	124.644,44 €	145.139,97 €	111.400,48 €
B.17	Supporto tecnico amministrativo	19.590,00 €	19.590,00 €	19.032,00 €
B.18	Supporto giuridico amministrativo compresi oneri e IVA	12.688,00 €	12.688,00 €	25.455,18 €
B.19	Spese per funzionamento della struttura (1.5% del finanziamento)		157.200,00 €	157.200,00 €
B.20	sorveglianza archeologica			25.000,00 €
B.21	Verifica progettuale ASSET-CAP			19.849,60 €
C	SOMMARIO IN TOTALE	2.208.677,70 €	2.651.142,05 €	2.407.288,43 €
	ECONOMIE	5.821.475,49 €	6.980.725,85 €	9.872.129,13 €
		10.480.000,00 €	9.499.274,45 €	607.870,87 €
		€	€	€
		10.480.000,00 €	10.480.000,00 €	10.480.000,00 €

7/01

7/01

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "A.P.O. del 25/5/2010 - D.P.C.M. 10/12/2010 - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne e Pezze di Greco (I^o e III^o LOTTO)".

ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI COMPETENTI (VERSIONE:2020)

CUP: J55D12000140003 (1^o LOTTO) J55D12000140003 - CIG: 548573317

TRA

Il Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 2 per decreto n. 91/2014 convertito con modificazioni con Legge 16/7/2014 per il rispetto espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia previsti nell'Avviso di Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre 2010, in persona dell'ing. Raffaele Sannicandro, con sede in Via G Gentile, 52 - 7126 Bari (CF 938459722) - in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" ovvero "Committente"

E

"Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop. Società Cooperativa" in sigla "CONS.COOP." con sede in Toril alla via Luigi Galvani n. 17/B, con numero di codice fiscale e P.IVA. 0014090409, Rea Fo 29710 e "M.P. Lavori s.r.l." con sede in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi n. 117, capitale sociale euro trecentocinquantamila (euro 310.000,00), con numero di C.F. e P.IVA. e di Iscrizione presso il Registro Imprese di Taranto 01040400759, con legale rappresentante ed Amministratore Unico il sig. Maritato Antonio, imprenditore nato a [redacted] di seguito al presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO:

con contratto sottoscritto in data 20.10.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma - Ufficio Territoriale Roma 2 - Aurelio al n. 4387 del 01.12.2014 - serie 3 - sono stati appaltati i lavori in oggetto alla Costituenda ATI "Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop. Società Cooperativa" in sigla "Cons.Coop" (Capogruppo) con "M.P. Lavori s.r.l." (Mandante), che affidava la progettazione esecutiva al RTP costituito dai professionisti ing. Raffaele Sannicandro (Mandatario), Ing. Francesco Lacavalla (Mandante), Ing. Girolamo Mauri Gentile (Mandante), Ing. Silvia Toriello (Mandante e giovane professionista), ing. l'importo di € 3.612.797,79 (tre milioni seicentododiciasettemila e 79 centesimi) precedentemente distinti in € 498.449,63 (tre milioni quattrocentoventottonilaquattrocentoquarantasei e 63 centesimi) lavori veri e propri, € 101.305,16 (centounmilatrecentocinquante per oneri per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 3.050,00 (tre mila e cinquanta) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, anziché in € 3.450.939,79 (tre milioni quattrocentocinquanta e novantatré e 79 centesimi) per lavori veri e propri, € 101.305,16 (centounmilatrecentocinquante) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 3.050,00 (tre mila e cinquanta) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA;

che con nota prot. 328 del 30.01.2015 (acquisita al protocollo del Comune di Fasano al n. 4457 del 30.01.2015) l'Appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento BR059A/10 - BR059A/10 Comune di Fasano (BR) "Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne e Pezze di Greco - II e III Lotto" a Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento medesimo;

- che in data 27.05.2015, nel corso di specifico Tavolo Tecnico svoltosi il presso il Commissario Straordinario Delegato, l'Ing. Antonello Antonicelli, Responsabile dell'Allocazione del Servizio Ecologia della Regione Puglia, ha richiesto che: "per la tipologia di opere e per le peculiarità delle aree in cui le stesse andrebbero ad inserirsi" il progetto esecutivo dell'intervento in esame fosse sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;"
- che in data 30.08.2016, con Determina Dirigenziale n. 456, il Servizio Regionale VINCAS - Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha espresso parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa alla realizzazione dell'intervento in questione, come che fossero ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri espressi in merito, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07.06.2016, con obbligo per il proponente di conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nel procedimento;
- che per il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in sede di Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., il proponente ha provveduto all'adeguamento normativo per l'ottemperanza di ulteriori pareri acquisiti sul progetto esecutivo è stato necessario vedere, sinteticamente:
- l'adeguamento a tutte le direttive del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Linee Guida per la caratterizzazione di idoneità tecnica all'impiego e all'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (settembre 2016);
 - la realizzazione di canaletta di convogliamento acque ed impermeabilizzazione a tempo dei gabbioni in corrispondenza dei tratti pensili (prescrizione ADB Puglia);
 - la protezione della sede ferroviaria delle FF.SS. in prossimità dell'opera di attraversamento, mediante posa in opera di materassi Reno e di un tratto di canale in c/s all'imbocco del sottopasso;
 - la realizzazione di gabbioni con facciavista per la riduzione dell'impatto paesaggistico

- (Prescrizione Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia);
- la realizzazione di manufatti di controllo e sfioro in corrispondenza ex SSI/6 (Prescrizione Provincia di Brindisi);
 - oneri per le attività connesse alle procedure di espianto/reimpianto alberature per adempimenti di cui alla L.R. Puglia n. 14/2007;
 - che gli adeguamenti di cui ai punti precedenti hanno comportato una spesa di € 694.191,41 oltre IVA per maggiori e/o differenti lavori rispetto all'importo da contratto principale;
 - che con PFC del 25.09.2017 (acquisita al protocollo n. 337/17) il commissario al n. 3638 del 25.09.2017 l'Appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia n. 456/16;
 - che in data 28.09.2017 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Leonarico Angelini, ha sottoscritto il Verbale di intemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni imposte dai vari Enti sul progetto definitivo; progetto esecutivo verificato unitamente ai progettisti del cantiere, autorizzato dall'Affidataria della progettazione esecutiva;
 - che in data 09.10.2017, con Decreto Commissariale n. 461, il Soggetto Attuatore pro tempore, Antonio Fulvi, ha disposto l'approvazione, in via amministrativa, del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni e, contestualmente, la rideeterminazione del Quadro Tecnico Economico di progetto, per un nuovo importo alla Voce A "Lavori" di € 4.829.583,80 (quattromilatrecentoventinove milacinquecentotrentatre/80) distinti in € € 4.185.131,11 (quattromilicentottantacinquemilacentotrentuno/41) per lavori veri e propri, al netto del ribasso d'asta del 54,3268%, € 121.489,72 (Centotremilacentotantasei/75) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta ed € 23.262,94 (ventitremimiladuecentosessantadue/94), quale nuovo corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, rinviando ad apposito atto di sottomissione al Contratto principale l'adeguamento dell'importo contrattuale;

che il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della citata Determina Dirigenziale n. 156/2016 (aggiornamento maggio 2017), trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 25.09.2017 dalla Cons.Coop. s.c. ed acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3698 del 25.09.2017, da cui si è dedotto un nuovo importo dei lavori di importo complessivo di € 9.163.209,74, pari ad € 4.185.434,41, al netto di un ribasso d'asta del 54,3268% oltre ad € 121.89,75 per oneri necessari all'attuazione del Piano di Sicurezza, oltre € 23.262,94 per la progettazione esecutiva ed oltre IVA, è risultato adeguato limitatamente ad alcune prescrizioni ambientali;

che il Verbale di verifica della temperatura del progetto esecutivo, alle prescrizioni imposte nell'ambito della procedura verificativa di Assoggettabilità a VIA sul progetto definitivo, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.09.2017 (acquisito al protocollo della Struttura commissariale al n. 3855 del 28.09.2017) che non ha tenuto conto delle prescrizioni dell'ADB riferite all'incompleta progettazione del canale in quanto non aveva previsto una riduzione di portata attraverso la realizzazione di un adeguato sistema di laminazione in zona Colarusso; inoltre il progetto non prevedeva un tratto fondamentale di canalizzazione tra le progressive 2990,00 e 2686,57 determinando un alto rischio idraulico per le aree a valle; pertanto il progetto risultava non solo incompleto ma anche pericoloso in quanto la sua realizzazione avrebbe potuto coinvolgere notevoli portate idrauliche provocando situazioni di allagamento in corrispondenza dell'attraversamento della SS 16 e, più a valle, nell'area della masseria san Domenico determinando notevoli danni alle persone, alle infrastrutture o agli immobili esistenti

aventi elevato pregio architettonico;

che tali carenze iniziali si sono protratte anche nelle fasi successive all'appalto ovvero nella fase di progettazione esecutiva, a cura dell'RTI assicudicatario, che ha avuto il compito di acquisire le ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie e nonostante che, tali pareri ed autorizzazioni, abbiano prescritto opere aggiuntive e modifiche progettuali con ulteriori oneri a carico dell'ente committente; infatti la conseguente revisione progettuale ha tenuto conto delle prescrizioni ambientali, che hanno determinato un relativo incremento di spesa, senza tuttavia affrontare il nodo centrale del completamento della progettazione del tratto intermedio di canale fra le progressive precedentemente citate. Quindi, nonostante la reiterata richiesta dell'Ufficio commissariale la progettazione del canale nella parte mancante, ovvero fra le progressive 2990,00 e 2686,57 (ovvero il tratto riguardante la Masseria San Domenico), l'Invito al RUP ed alla Direzione Lavori di integrare la progettazione in fase di progetto (come da Rapporto di verifica del 04.12.2013), non è stata data alcuna indicazione restando la carenza progettuale ed i conseguenti gravami per l'esecuzione dei lavori;

che a seguito di numero di incontri, tenutisi presso la sede di questa Struttura Commissariale, in sede dell'Ufficio del Commissario, i progettisti e l'Impresa aggiudicataria ai lavori, con nota prot. n. 114 del 07.02.2019, questa Struttura Commissariale ha rilevato che, nelle fasi successive dell'iter autorizzativo, il Progetto Esecutivo (versione 2017) - adeguato alle prescrizioni della citata Determina Dirigenziale n. 156/2016, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 25.09.2017 dalla Cons.Coop. s.c. ed acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 3698 del 25.09.2017 - non ha compreso la risoluzione delle criticità evidenziate dall'Autorità di Bacino fra le progressive 2990,00 e 2686,57 (ovvero il tratto riguardante la Masseria San Domenico) né un sistema di laminazione delle portate in località Colarusso, e pertanto il

progetto non risulta completo e idoneo ad eliminare il rischio idraulico; pertanto la nota si conclude ritenendo indispensabile procedere al completamento degli adeguamenti progettuali alle prescrizioni ed alle richieste dell'Autonità di bacino e degli altri enti coinvolti nella procedure di autorizzazione ambientale e fino a quel momento rimasti disattesi;

che al fine di procedere ai necessari adeguamenti progettuali rispetto ai pareri espressi ed alle prescrizioni, è emersa la necessità di avviare complesse attività di istruttoria con la proprietà dei terreni prossimi alla Masseria S. Domenico, che si è poi conclusa, dopo lungo e articolato iter, con Decreto Commissariale n. 105 del 12/02/2019 di presa d'atto del tracciato definitivo del canale deviatore, in sostituzione della concessione di cui all'Iniziativa S. Domenico nonché degli schemi d'atto di concessione volontaria dei medesimi terreni al comune di Fasano. La vicenda si è conclusa con un accordo bonario, siglato dalla Società Iniziativa S. Domenico e dal Comune di Fasano in data 20/04/2020 resp. 4007 e registrato alla pubblica amministrazione del Comune di Fasano, a mezzo del quale il tracciato del canale di progetto è stato concordato, per tener conto sia delle esigenze di difesa in sicurezza idrogeologica e idraulica dei luoghi sia delle esigenze operative della proprietà del complesso turistico ricettivo di grande pregio, noto come Masseria S. Domenico. Di contro la proprietà ha ceduto gratuitamente i terreni attraverso il canale in progetto al comune di Fasano;

che gli elaborati scritto-grafici tecnici ed amministrativi del Progetto Esecutivo - Completamento degli adeguamenti alle prescrizioni dettate dagli enti deputati alla tutela dei vincoli - Revisione Giugno 2019, trasmesso dalla Società Cooperativa Internazionale giusta nota acquisita al prot. n. 3360 del 17/07/2019, che ancora una volta è risultato carente di indispensabili elaborati esecutivi adeguati al livello progettuale nonché carente della indispensabile verifica idrologica e idraulica del progetto complessivo, che

ricomprende soluzioni nuove e adeguate alle richieste degli Enti, e per la quale i progettisti hanno inteso confermare le indagini idrologico-idrauliche condotte nella fase progettuale precedente senza considerare le numerose variazioni apportate come, ad esempio, la previsione del canale deviatore in corrispondenza della Masseria S. Domenico;

che, benchè in fase di gara ITRP di progettazione si era formalmente impegnata alla redazione dei necessari adeguamenti, anche in termini di verifiche idrologico-idrauliche con modelli bidimensionali, come emerge dalla Istruttoria Tecnica Descrittiva - Programma di progettazione esecutiva" agli atti di gara, i tecnici del progetto non rispondono alle esigenze più volte espresse dalla stazione appaltante in conseguenza dei pareri acquisiti e in particolare dei pareri dell'AdB; quindi l'Ufficio del Commissario ha proceduto, rettamete, con i propri tecnici ad effettuare le verifiche idrologiche e idrauliche insieme con un'attenta analisi del progetto rilevando varie carenze progettuali riportate in istruttoria e accompagnamento con report tecnici, trasmessi dall'Ufficio del Commissario al Governo con nota prot. n. 651 del 01/06/2020, che individuano puntualmente ai progettisti tutti i necessari adeguamenti progettuali; che per effetto della stessa vicenda sin qui riassunta, si è pervenuti alla trasmissione dell'ultima versione completa del Progetto Esecutivo 2020, acquisito al prot. n. 2662 del 31/07/2020;

che la verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2016, è stata condotta dal settore CAB dell'Agenzia A.S.S.E.T. della Regione Puglia, il cui Rapporto conclusivo è stato acquisito al prot. n. 3110 del 10/09/2020;

che è necessario avviare con immediatezza gli ulteriori lavori emersi in fase di adeguamento del progetto esecutivo;

che il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della determina dirigenziale n

156/2016 determina un nuovo importo contrattuale complessivo che supera il 50% dell'importo del contratto di appalto integrale iniziale e che pertanto sarebbe necessario

individuare un operatore economico a cui affidare i nuovi lavori;

che l'art. 57 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara "...quando l'estrema urgenza, risultante da

eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di bando di gara"

che l'intervento in oggetto consiste nella mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio e alla tutela dell'ambiente, con i rischi di "estrema urgenza" dall'art. 9 lettera b) e d) del D.L. n. 433/2001 (senza modifiche dalla legge 164/2014;

che la conoscenza di non aver superato le prescrizioni richieste è avvenuta, da parte della Stazione Appaltante, successivamente all'aggiudicazione della gara e che il necessario nuovo adeguamento presidiario può essere considerato "evento imprevedibile" la cui portata ed entità non erano sufficientemente noti precedentemente;

di non poter far ricorso ad alcuna nuova procedura pubblica di scelta del contraente, in pubblicazione del bando di gara, tenuto nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 di bandire nuove gare per gli interventi previsti nell'Accordo di Programma 2010: "La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinanziamento...ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma".

che l'intervento in oggetto era inizialmente composto da due finanziamenti pubblici distinti;

• BR059A/10 "Interventi di regimentazione e protezione idraulica - Torre Canne e Pezza

di Greco - II lotto";

• BR059A/10 "Interventi di regimentazione e protezione idraulica - Torre Canne e Pezza di Greco - III lotto";

che risulta opportuno unificare i 2 finanziamenti per l'esigenza di realizzare l'intervento in quanto tecnicamente risulterebbe non funzionale e addirittura pericoloso realizzarne soltanto una parte;

che si è ritenuta individuabile la fattispecie prevista all'art. 57, lettera D) prevede che per "ragioni di natura tecnica" il contratto - mediante procedura negoziata senza bando - possa essere affidato unicamente ad un operatore economico che, nel caso in questione, non può che essere lo stesso operatore economico individuato con la procedura aperta;

che per effetto degli adeguamenti presidiari contenuti nel Progetto Esecutivo 2020, si evince un importo di 44 nuovi metri, necessari per l'adeguamento ai pareni ed alle prescrizioni degli enti contraenti, pari a € 6.648.692,12 lordi che risultano disdinti in € 3.096.670,5 al netto del ribasso (taglia del 54,3268%, a cui si sommano € 98.586,48 per oneri necessari all'attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso), € 23.262,94 per la progettazione e l'IVA);

che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste nel caso e occorse l'introduzione di n. nuovi prezzi unitari di cui

n. prezzi da Tariffario L.L. PP. della Regione Puglia (2012), n. nuovi prezzi da Tariffario Provveditorato OO.PP. di Puglia e

Basilicata (2011) e n. nuovi prezzi oggetto di analisi, come da Elaborato del progetto

esecutivo adeguato (aggiornamento 2020);

che l'appaltatore ha prestato apposita Appendice n. 1 alla Polizza n.

responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Commissario con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 3.158.519,84 (dicinsei euro tremilioni centocinquantomilacinquecentocianove/84) di cui:

- a) euro 3.036.670,45 per lavori veri e propri;
- b) euro 98.586,45 per oneri per situazione dei piani di sicurezza;
- c) euro 23.262,94 quale corrispettivo per la progettazione e esecuzione.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente a misura di lavori ed è disciplinato dall'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti e degli articoli 48, comma 2 e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010 per cui l'importo contrattuale è a fisso e variabile, senza che possa essere invocata alcuna delle parti contrattuali alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.

Articolo 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ad accettarlo sotto l'osservanza piena, assoluta, indelegabile e insindacabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dettati e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

rilasciata in data _____ dalle _____ per l'importo di € _____ (euro _____) pari al 54,2668% per cento dell'importo da contrattare;

il presente contratto, pertanto, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'esito negativo dei controlli in ordine al possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati ovvero delle verifiche antimafia ex D.Lgs. 159/2011. L'inefficienza del presente contratto, con ogni conseguenza di legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, anche se non formalmente presenti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. Il Commissario concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto delle progettazioni e per l'esecuzione dei nuovi lavori, necessari per l'adeguamento ai piani ed alle prescrizioni dei V.C. competenti, citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ed all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 5485773144;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J55D2000140003 (11° Lotto), J55D2000150003 (11° Lotto).

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e

negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente al quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 2, Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 146, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ... all'indirizzo via Luigi Galvani n. 17/B, presso la propria sede legale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante conto corrente bancario intestato all'appaltatore.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, il conto corrente dedicato verrà comunicato e successivamente addebitato alla tipografia del contratto

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve fornire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore e il suo rappresentante sono responsabili dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul cantiere dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette

tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per l'inizio dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta eccezione per l'applicazione dell'articolo 159, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2001.

3. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto soddisfacente e necessita di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore riconosce o unicamiter quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di ricorso per ritardata consegna dei lavori.

4. I lavori devono essere ultimati e consegnati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

5. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, relativamente al presente contratto, è fissato in 90 (quarantacinque) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art.22 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art.19 e 20 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capannoni, ponti che possono occorrere da ritorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idonea locale e di tutte le necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggi, occupazioni, telecamere e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi ed estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la manutenzione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

sogetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la condizione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mancata o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 55.

ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità delle disposizioni vigenti.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contropresenza del direttore dei lavori e dell'appaltatore e i rilevamenti sono fatti in contropresenza del direttore dei lavori e dell'appaltatore. L'appaltatore rifiuta di presenziare alle misurazioni e di firmare i libretti delle misure o i brogliacci. Il direttore dei lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci sui detti.
3. Per i lavori da liquidare in misura per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per le misurazioni sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si prolunga fino a

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente resa e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concerto ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosi i presupposti di cui all'articolo 143, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. L'appaltatore risponde dei danni, ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrati nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'appaltatore una somma pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale così come determinato all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (sette per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato con il conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fiduciaria, ai sensi dell'articolo 144, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscano beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 4 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta l'annullamento del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subfornitori della filiera delle imprese e qualsiasi titolo intestato all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto, il saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima equivale all'approvazione. Il certificato di cui al comma 1 è valido per due anni equivalenti ad appalti consecutivi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la conformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciata dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del collaudo provvisorio trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di tutte o di tutte le opere ultimata.

ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 1295 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dei contratti;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del conduttore per la sicurezza nella fase lavorativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 46 del 28/2/98, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure straordinarie che miniscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) sopravvenienza a carico dell'appaltatore dei suoi o dei suoi rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla criminalità organizzata;
- n) ogni altra causa prevista dal regolamento speciale d'appalto.
2. Lo stazio appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto false dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.
- La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Commissario, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, il Commissario provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 22, salva comunque la facoltà del Commissario medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- ARTICOLO 17 Controversie.**
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto

- indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla approvazione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esportibile a condizioni che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 240 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale;
- c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.
3. La procedura può essere rettificata una sola volta. La medesima procedura si applica e prescinde dall'importo, per le riserve non fatte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di BARI con esclusione della competenza arbitrale.
- TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**
- ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 2, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 116 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'esecuzione della garanzia fidejussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare in ogni caso tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi contrattuali, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località. Le ore sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1 lettera f) dello stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2009, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unipico di regolarità contributiva in data _____ numero _____

ARTICOLO 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia in base alla verifica effettuata nella white list della prefettura di Forlì-Cesana e Taranto.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previo autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti nel capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, in vigore al Capitolato Speciale d'appalto.

4. In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, il subappalto è ammesso in tutto, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, e autorizzato nel limite del «20% (venti per cento)».

5. La stazione appaltante, di propria iniziativa, non può procedere al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Avanzati negli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo sottoscritti, l'appaltatore ha costituito apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejussore autentica ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante _____ () numero _____ in data _____

rilasciata dalla società / dall'istituto _____

agenzia / filiale di _____ () per l'importo di euro _____

pari al _____ () per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata

automaticamente all'omissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di ogni persona e di ogni cosa, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di cui proficua l'attività, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

2. L'appaltatore ha sgravato a tale scopo una polizza assicurativa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____, rilasciata dalla società/dell'istituto _____, come segue:

a) per danni di _____ per un massimale di euro _____ (euro _____) (partito come da Capitolato speciale d'appalto);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____

(_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

c) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;

d) il cronoprogramma;

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

f) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali, le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;

g) il capitolato generale, approvato con P.M. n. 15 del 2010 per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettere a) e b) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, per essere parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 Riferimenti alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrono nel presente contratto, si

intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 207 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ARTICOLO 26 Recesso

Il Commissario si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore l'annullamento della recettività (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata).

ARTICOLO 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Commissario sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rimesse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà quindi porre in essere tutte le difese e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche in conseguenza di persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi, interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Res, naturalmente, per tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presenti nell'articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun rimborso aggiuntivo.

ARTICOLO 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Commissario e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Il Commissario e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a

facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Commissario.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Commissario in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Commissario stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della suddetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Commissario da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti, brevetti nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione della suddetta obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 31 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Commissario nomina Responsabile di contratto l'ing. Raffaele SANNICANDRO- al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile di contratto del Commissariato

Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del verbale di collaudo provvisorio.

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara, così di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni, allegati e articoli:

- 2: Oggetto del Contratto
- 3: Ammontare del contratto
- 6: Termini per l'inizio e l'ultimazione del lavoro.
- 7: Penale per i ritardi
- 8: Sospensioni e riprese del lavoro
- 9: Oneri a carico dell'appaltatore
- 10: Contabilità del contratto
- 11: Invariabilità del corrispettivo
- 12: Variazioni di progetto e al corrispettivo
- 13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- 14: Ritardo nei pagamenti
- 15: Regolare esecuzione e collaudo.
- 16: Risoluzione del contratto
- 17: Controversie
- 18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

21: Subappalto

22: Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

23: Obblighi assicurativi

24: Documenti che fanno parte del contratto

25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari

26: Recesso

27: Clausola di Manleva

28: Auditing

29: Proprietà dei documenti

30: Riservatezza - Adempimenti ai sensi della Lgs. 231/01

31: Responsabile del contratto

32: Spese di contratto, in particolare tasse e trattamento fiscale

Parti, il

L'Impresa affidataria

Elenco allegati

- Capitolato Speciale d'appalto

- Elenco condizioni unitari

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale da _____ ai sensi del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firma digitale da Ing. Raffaele SANNICANDRO di sensi del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver presc
visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a
32 che precedono, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente
documento:
Documento sottoscritto con firma digitale da
2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INTELLIOS